



# COMUNE DI LORETO APRUTINO

## Provincia di Pescara

### ACCONTO TASI 2015

Il **16 GIUGNO 2015** scade il termine per il **PAGAMENTO DELLA 1° RATA TASI 2015**

#### PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO si applicano le aliquote 2014:

- **Aliquota 3,3 (tre virgola tre) per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** per i fabbricati rurali strumentali;
- **Aliquota 0 (zero) per mille** tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc);
- **Detrazione di Euro 50,00 (cinquanta)** per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e fiscalmente a carico, residente anagraficamente nell'unità immobiliare, fino ad un massimo di Euro 150,00, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU.

**(N.B.: IL SALDO TASI verrà determinato a seguito dell'approvazione del Bilancio 2015)**

**La TASI non si applica ai terreni agricoli.**

#### **AIRE**

Per gli AIRE (cittadini italiani residenti all'estero) solo se sono già pensionati nel paese di residenza, l'abitazione è automaticamente assimilata ad Abitazione principale, purché locata o data in comodato.

E quindi per gli AIRE viene applicata l'esenzione IMU per le categorie catastali da A2 ad A7, mentre la **TASI viene applicata in misura ridotta di 2/3.**

**N:B: per poter usufruire della detrazione occorre presentare la DICHIARAZIONE**, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Si precisa altresì che in sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria o della previgente imposta comunale sugli immobili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo sui servizi indivisibili che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo e/o le relative agevolazioni previste dal Regolamento e/o dalla normativa nazionale, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione TASI in tutti i casi in cui sia previsto dalle norme legislative e regolamentari, applicabili in materia di Imu.